

RG n. 11527/2016



TRIBUNALE DI VENEZIA

Terza Sezione Civile

nel procedimento iscritto al n. 11527/2016 promosso con ricorso depositato da

██████████ *rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Paolo Tacchi Venturi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Verona*

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

resistente - contumace

Oggetto: impugnativa ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 e D.Lgs. 150/2011 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona notificato il 13.10.2016.

Il Giudice onorario, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Con ricorso tempestivamente depositato, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona del 13.09.2016, notificato il 13.10.2016, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore alcuna forma di protezione internazionale ex D.Lgs. 251/2007, né la protezione umanitaria ex art. 5 co. 6 d.lgs. 286/1998.

All'udienza del 07.02.2017 il ricorrente compariva personalmente per rendere l'interrogatorio libero e così dichiarava:

"Sono ██████████ nata in Banjul (Gambia), il 19.05.1980. Sono giunta in Italia il 10.06.2015, dalla Libia, partendo dal Senegal. Mi sono fermata in Senegal qualche mese. Ho lasciato il Gambia nel 2009, perché avevo problemi con il mio ex marito e la sua famiglia. Inizialmente mi sono diretta a Casamance, ove però, c'erano i ribelli e non era un luogo sicuro, allora ci hanno portato nella boscaglia dove siamo state usate come se fossimo le loro mogli. Dopo una settimana ci hanno abbandonate, così sono tornata a casa dove c'era mio marito (secondo) che lavorava nello scarico di merce e abbiamo deciso di partire per Dakar. Lì mio marito ha lavorato come falegname e, dopo aver messo da parte una certa somma, ha deciso di partire per la Gran Bretagna. In Uk mio marito ha chiesto asilo politico/protezione internazionale. Anch'io sempre 2009 sono partita dal Senegal per la Svezia, perché il mio ex marito continuava a cercarci. In Svezia ho chiesto asilo, ma la domanda mi è stata rigettata perché non potevo avere l'asilo dal momento che non c'era mio marito. Non ho documentazione relativa alla domanda presentata in Svezia. Allora nel 2011 ho deciso di tornare in Senegal, dove era stato portato mio figlio, era gravemente malato; lì sono stata informata da mia sorella che il mio primo marito aveva intenzione di venirmi a cercare. Il mio secondo marito è rientrato in Senegal nel 2010. Sono



rimasta con mio marito in Libia per quattro anni, perché mio marito lavorava e anch'io cercavo qualche lavoretto per mantenermi. Nel 2015 ho deciso di lasciare la Libia perché era un posto troppo pericoloso per noi. Mio marito è stato anche incarcerato. Ho due figli (13 e 16 anni) in Gambia che vivono con mia sorella. Inoltre io ho un altro bambino di quasi cinque anni che vive qui con me in Italia e sono in attesa di un altro figlio che nascerà presumibilmente a fine mese. Il mio attuale marito (sposato con cerimonia religiosa in moschea) è senegalese per parte di padre, di Casamance.

Non posso tornare in Gambia perché il mio primo marito vuole riprendersi i suoi figli e vuole uccidere me e il mio attuale marito. Preciso che il fratello del mio ex marito è poliziotto e sarebbe quindi facile per lui venire a sapere dove siamo. Non posso neppure tornare in Senegal perché dove eravamo ci sono continui attacchi di ribelli. Vorrei aggiungere, riguardo alla morte di mia figlia, che mia suocera voleva prendere il bambino senza il mio consenso e praticarle l'infibulazione; l'hanno portata via senza la mia autorizzazione e dopo l'intervento è morta per emorragia."

Il giudice si riservava, quindi con ordinanza del 23.06.2017, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 14.07.2017, invitando parte ricorrente a produrre la documentazione relativa alla diniego di protezione internazionale ricevuto in Svezia.

All'udienza del 14.07.2017, il difensore dichiarava che la ricorrente non era più in possesso della documentazione relativa alla domanda di protezione presentata in Svezia nel 2009, produceva documentazione inerenti la nascita del figlio della ricorrente e chiedeva termine per il deposito della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il giudice concedeva termine per il deposito di quanto sopra fino al 15.09.2017 e si riservava la decisione.

*

Si deve preliminarmente precisare che l'opposizione ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 attribuisce all'autorità giudiziaria adita l'onere dell'integrale riesame della domanda inoltrata alla Commissione territoriale di modo che il giudizio così instaurato non sia vincolato esclusivamente ai motivi di opposizione, ma comporti un completo riesame della domanda presentata in sede amministrativa sia con riferimento al riconoscimento dello status di rifugiato che in ordine alla protezione sussidiaria o al rilascio di un permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dall'art. 3 CEDU o da quelli indicati nel D.Lgs. 251/2007 art. 14 lett.c.) (Cass. 24.3.2011, n. 6480).

Non assumendo il presente giudizio natura di gravame, né di annullamento di un atto amministrativo, pertanto si omette qualunque riferimento agli aspetti formali dell'attività svolta dalla pubblica amministrazione.

*

Appare opportuno ricordare brevemente che il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dal D.lg. 251/2007 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2004/83 CE che disciplina, sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 2.01.1957, la materia della protezione internazionale, la cui definizione si ritrova nell'art. 2 lett. a) del suddetto decreto e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e nella protezione sussidiaria.

L'art. 2, co. 1 lett. e) del D.Lgs. 251/2007 definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese"; i medesimi principi si applicano anche all'apolide. Il successivo art. 7 del medesimo decreto legislativo esemplifica le forme che gli atti di persecuzione, tra l'altro, possono assumere, e cioè: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale, b) provvedimenti legislativi, amministrativi di polizia o giudiziari,



discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quanto questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 co. 2; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia; prevede altresì, richiamandosi all'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951, che gli atti di persecuzione, ovvero la mancanza di protezione contro tali atti, devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

La protezione sussidiaria (art. 2 co. 1, lett. g), invece, viene riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, *“ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel Paese di origine, o nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto Paese”*.

Sono considerati *danni gravi* (art. 14): a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

In base all'art. 5 del D.Lgs. 251/2007, responsabili della persecuzione o del danno grave rilevanti ai fini della protezione internazionale, possono essere tanto lo Stato, quanto i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio o ancora soggetti non statuali se i soggetti responsabili sopra citati, non possono o non vogliono fornire protezione.

In merito all'onere della prova che grava su chi chiede di essere ammesso alla protezione internazionale, vi è innanzitutto da precisare come sia necessario che il richiedente produca tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda, tuttavia, considerata la particolarità della materia e l'oggettiva difficoltà di provare secondo le norme del codice di procedura civile fatti avvenuti in Paesi lontani e spesso in condizioni di precarietà, la Corte di Cassazione (sent. 27310/2008) ha sottolineato che in materia di protezione internazionale i poteri istruttori officiosi del giudice sono rafforzati ed anzi il giudicante è chiamato a cooperare per l'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale. Inoltre, l'art. 3 del D.Lgs. 251/2007 stabilisce che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono da ritenersi coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) ha presentato domanda il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, credibile.



Quanto invece alla protezione c.d. umanitaria, l'art. 32 co. 3 del D.Lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga sussistere seri motivi, di carattere umanitario, deve trasmettere gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5 co. 6 del D.Lgs. 286/98.

In particolare, i motivi che ai sensi della norma sopra citata legittimano il soggiorno dello straniero in Italia possono, in buona sostanza, corrispondere a: 1) obblighi previsti dalle Convenzioni internazionali che impongono allo Stato italiano di adottare misure di protezione a garanzia di diritti umani fondamentali; 2) obblighi di protezione imposti allo Stato italiano da norme costituzionali; 3) altre esigenze di carattere umanitario non legate a precisi obblighi costituzionali o internazionali. Tra i seri motivi legittimanti il riconoscimento della protezione umanitaria, secondo la prevalente giurisprudenza, vi rientrano particolari condizioni di vulnerabilità personale del soggetto (dipendenti, ad esempio, da ragioni di salute o di età del richiedente protezione), ovvero dipendenti da situazioni di grave instabilità caratterizzata da episodi di generalizzata violenza ovvero da carestie o disastri naturali o ambientali).

Nel merito.

Nella vicenda narrata dalla ricorrente non si riscontrano elementi idonei ad integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale. La ricorrente ha infatti riferito di aver lasciato il Gambia nel 2009 per problemi con l'ex marito e la sua famiglia; in seguito, con il secondo marito senegalese si sarebbe trasferita a Dakar dove, messa da parte una somma sufficiente, si era diretta in Svezia per chiedere la protezione internazionale, così come poco prima aveva fatto il coniuge presentando la relativa domanda in Gran Bretagna. Nel 2011 era nuovamente in Senegal perché il figlio minore era malato, quindi seguiva nuovamente il marito senegalese in Libia dove rimaneva per quattro anni. La stessa ricorrente ha dichiarato di essere giunta in Italia dal Senegal, dove era tornata per alcuni mesi.

La ricorrente ha affermato di non poter rientrare in Gambia, Paese d'origine, per timore dell'ex marito e di non poter rientrare in Senegal a causa dei ribelli.

Si deve osservare, quanto al primo aspetto, che la ricorrente sentita all'udienza del 07.03.2017 ha omesso la relazione tra le minacce del primo marito con la morte per emorragia a seguito di infibulazione della prima figlia, sottoposta a tale pratica dalla famiglia di etnia djoula del secondo marito e per fatto per il quale probabilmente essa stessa avrebbe potuto essere perseguibile in Gambia. Quanto al secondo aspetto, la situazione in Senegal e in particolare nella Regione di Casamance è nettamente migliorata dopo il cessate il fuoco siglato nel 2014¹, tant'è che la stessa si è volontariamente spostata dalla Libia al Senegal dove è rimasta per alcuni mesi prima di dirigersi verso l'Italia.

Assolutamente non credibile la motivazione addotta circa il mancato riconoscimento da parte della Svezia della protezione internazionale, ricondotta dalla ricorrente al fatto che non fosse con lei nel Paese il marito.

Non può essere pertanto accolta la domanda di protezione internazionale, né sotto il profilo dell'art. 1 lett. A) della Convenzione di Ginevra del 1951 (status di rifugiato), né sotto quello della protezione c.d. sussidiaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. 251/2007.

¹ Anche nel recente rapporto COI del 21.10.2016 sulla situazione socio – politica del Senegal si legge: “[...] *La violenza è scemata a partire da un cessate-il-fuoco nel 2014.*” Sull'efficacia dell'accordo raggiunto per il cessare-il-fuoco, si esprimono anche altre fonti quali ad es. il Country Report del Dipartimento di Stato USA del 2014 (http://www.ecoi.net/local_link/306283/429662_en.html).



Appaiono peraltro sussistere, nel caso di specie, i presupposti per la concessione della protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98.

La Corte di Cassazione ha affermato (Cass. civ. 4139/2011, 68792011) che la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori e condizione per il rilascio di tale permesso di soggiorno è una vulnerabilità da proteggere.

La ricorrente che vive in Italia con il marito (anch'egli richiedente asilo) e con il figlio di 5 anni, ha avuto in data 27.03.2017 un bambino, come da documentazione prodotta telematicamente in data 13.07.2017: si riviene nella recente gravidanza un'ipotesi di vulnerabilità da tutelare attraverso la concessione della misura prevista dall'art. 5 co. 6 del D.Lgs. 286/98.

Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione di parte resistente.

Il difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha depositato nota spese per le proprie competenze con richiesta di liquidazione. Le competenze professionali sono liquidate, contestualmente alla presente decisione, con separato decreto, considerati l'impegno professionale e l'incidenza degli atti assunti sull'esito della contesa.

PQM

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- riconosce alla sig.ra [REDACTED] **nata in Gambia il 19.05.1980**, il diritto alla protezione umanitaria e dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio a suo favore del permesso di soggiorno ex art. 5 co. 6 del D.Lgs. n. 286/1998;
- nulla sulle spese;
- liquida le competenze professionali a favore del difensore del ricorrente con separato decreto.

Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.

Venezia, 18 settembre 2017.

Il G.O.T.
Monica Uliana

